

 <b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO n° 1 di</b> <b>IMOLA</b>  Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76147  Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373 Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC PEO: <a href="mailto:boic88500p@istruzione.it">boic88500p@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:boic88500p@pec.istruzione.it">boic88500p@pec.istruzione.it</a> - SITO WEB: <a href="https://ic1imola.edu.it/">https://ic1imola.edu.it/</a>	 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)    Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi Strutturali alla Scuola e per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV
---	--

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA

L'Istituto Comprensivo N. 1 di Imola (di seguito denominato amministrazione scolastica), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Gabriele Petrone nato a \*\*\*\*\*il \*\*\*\*\* e domiciliato per la sua carica presso l'I.C. N. 1 Imola codice fiscale 90053140373

e

L'esperto psicologo Bertuzzi Silvia nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* (di seguito denominato esperto psicologo), Codice fiscale: \*\*\*\*\* Partita Iva: \*\*\*\*\* Residente a \*\*\*\*\*

**VISTA** la determina prot. n. 0007915 - 12/11/2022;

**PREMESSO** che

- l'art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che l'Istituto possa conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti esterni di provata competenza qualora all'interno dell'amministrazione non sia possibile conferire tali incarichi a personale in servizio per il servizio di assistenza psicologica;
- con prot. n. 0007896 del 11/12/2022 questa amministrazione scolastica ha pubblicato l'avviso per la selezione di personale interno per la realizzazione del servizio di assistenza psicologica;
- per l'avviso di selezione di personale interno prot. n. 0007896 del 11/12/2022 non è pervenuta alcuna candidatura per cui non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza e esperienza professionale specifica di un esperto psicologo;
- con prot. n. 0008110 del 18-12-2022 questa amministrazione scolastica ha pubblicato l'avviso per la selezione di personale esterno, per l'affidamento dell'incarico ad un esperto psicologo di comprovata professionalità per la realizzazione del Servizio professionale per l'assistenza e il supporto psicologico” a.s. 22-23;
- che sono pervenute n. 2 domande;

- che con verbale prot. n. 0008653 del 03.12.2022 questa amministrazione ha provveduto alla valutazione e comparazione delle candidature ricevute;
  - che in data 03.12.2022 la scrivente amministrazione scolastica ha pubblicato la Graduatoria provvisoria riferita a “Avviso per la selezione di esperto esterno per la realizzazione di “Servizio professionale per l’assistenza e il supporto psicologico” a.s. 22-23, prot. n. 8654;
  - che in data 09.12.2022, non essendo pervenuto alcun reclamo, la scrivente amministrazione scolastica ha pubblicato graduatoria definitiva riferita a “avviso per la selezione di esperto esterno per la realizzazione di “servizio professionale per l’assistenza e il supporto psicologico” a.s. 22-23, prot. n. 8818;
  - si intende pertanto stipulare un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo con l’esperto psicologo Bertuzzi Silvia;
  - i contratti di prestazioni professionali sono regolati dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;
  - le parti intendono con il presente atto definire i termini e le condizioni che disciplineranno il 1 contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo di cui sopra;
- Pertanto

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto

### **ART. 1 – RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli art. 2229 e seguenti del Codice Civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo, consistente nello svolgimento di un’attività straordinaria e temporanea con le modalità e i termini di seguito convenuti.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di assistenza psicologica.

1) L’ incarico professionale prevede:

- Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2) Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali:

- consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti.
- realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti.
- interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal collegio dei docenti.

I soggetti destinatari del progetto sono gli insegnanti, i genitori di tutti gli alunni e gli alunni dell'Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

L'esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Amministrazione Scolastica.

#### **ATTIVITÀ**

Consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione.

#### **OBIETTIVI**

- Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19;
- predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
- predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;
- avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all'affettività.

### **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO**

L'esperto psicologo, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a:

- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.
- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;
- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall'Autonomia scolastica, compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;
- collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti;

- presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico.

#### **ART. 5 - CONTROLLI**

Sulla prestazione professionale svolta dall'esperto è riconosciuta al dirigente scolastico ampia facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI e DURATA**

Il presente incarico avrà durata per l'a.s. 2022/2023 per un totale di n. 37 ore da svolgersi entro 31 Maggio 2023 così suddivise:

- Ore 17 di consulenza, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti.
- Ore 20 da dedicare all'attività di sportello di ascolto.

Le Suddetta ripartizione può essere rimodulata in base alle esigenze emergenti.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo pattuito per l'attività di prestazione professionale è di 40 euro lorde oneri compresi (es. IVA, cassa, RA, ecc) per un compenso complessivo massimo di € 1.482,58. Al termine della prestazione l'Amministrazione Scolastica verserà, a termini di legge, a mezzo mandati, l'importo di massimo € 1.482,58 corrispondente a 37 ore di prestazione, quale compenso onnicomprensivo di ritenute, contributi e accessori di legge per tutte le prestazioni effettuate in attuazione del presente contratto, dietro regolare presentazione di fattura elettronica da parte dell'esperto psicologo.

a) L'accredito verrà effettuato su conto dedicato – bonifico bancario - da fornire all'Amministrazione Scolastica, con scadenza di 30 giorni dal ricevimento della stessa, e sarà eseguito tramite l'Istituto Cassiere dell'amministrazione scolastica, sul conto corrente dedicato comunicato dall'esperto psicologo ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010, ai sensi dell'art.10, c.1, n.18 del DPR 633/722. Eventuali spese di bonifici bancari/postali saranno a carico dell'esperto psicologo.

b) Il corrispettivo di cui al precedente punto a), verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- presentazione di time sheet, relazione finale sull'attività svolta e regolare fattura elettronica come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. ,

A tal fine, si comunicano le informazioni che dovranno essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:

- Codice univoco ufficio = UFTMFC (corrispondente al codice IPA dell'ufficio destinatario della fattura

- sezione "Dati trasmissione" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'all. A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55);

- Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 90053140373 (sezione “Cessionario Committente” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55).
- Qualora nella fattura sia indicato l’importo dell’IVA, come previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di scissione dei pagamenti (o split payment), introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629, la fattura dovrà riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” o, nell’ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere “S” corrispondente a “scissione dei pagamenti”. Pertanto l’amministrazione scolastica provvederà a versare direttamente all’ERARIO l’IVA addebitata sulla fattura e pagherà all’esperto solo l’imponibile.

### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto può essere risolto da parte di uno dei due contraenti nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute via PEC .

L’Amministrazione Scolastica ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto, in caso di:

- gravi inadempienze dell’esperto psicologo atte a compromettere il risultato del servizio;
- reiterate violazioni degli obblighi assunti con il presente contratto anche a seguito di diffide formali da parte dell’amministrazione scolastica
- sospensione o abbandono o mancata esecuzione da parte dell’esperto psicologo dei servizi affidati;
- atti di frode o negligenza grave;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di contratto, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9-bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.

La condotta dell’esperto psicologo dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore dal 07/06/2013 (DPR n.62 del 16 aprile 2013 e DM 525/2004). In caso di violazione degli obblighi derivante dal codice, il contratto verrà risolto immediatamente. L’Istituto Comprensivo, nell’ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto ha la facoltà di affidare il servizio a terzi, a danno dell’esperto psicologo.

Costituisce causa di risoluzione la mancata osservanza dell’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dell’esperto psicologo, di stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente contratto, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

### **ART. 9 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'I.C. 1 IMOLA. Pertanto l'esperto non può avvalersi di tale lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione scolastica ed indicando comunque che tale lavoro è stato svolto per conto dell'I.C. 1 IMOLA. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PRIVACY**

Per la tutela dell'esperto psicologo, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - DLgs. 101/2018, codice in materia dei dati personali. Pertanto il trattamento dei dati personali dell'esperto da parte dell'amministrazione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e al rispetto delle norme di sicurezza. L'esperto psicologo, ai sensi del Regolamento Europeo di cui sopra, si impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione dell'Istituto, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ**

L'Amministrazione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'esperto a persone e/o cose in corso di contratto.

### **ART. 12 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli art. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

### **ART. 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico dell'esperto psicologo. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie l'esperto psicologo dichiara di accettare la competenza del Foro di Bologna.

## **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

In armonia con quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 (pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), comma 1, del D.I. 129/2018, il presente contratto viene messo a disposizione del Consiglio d'istituto

Pubblicità ed efficacia dei contratti d'opera - ai sensi art.7 comma 6 bis del D.lgs 165/2001 viene data adeguata pubblicità tramite il sito della scuola sezione Amministrazione trasparente, circa:

- avviso di selezione;
- esito della selezione (individuazione);
- nominativo del prestatore d'opera, dell'oggetto del contratto e del relativo compenso quale condizione di efficacia del contratto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'ESPERTO PSICOLOGO**

**Silvia Bertuzzi**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Gabriele Petrone**